

LEGGE REGIONALE 23 Ottobre 2023, n. 9
Capo IV
Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali .
(BUR n. 54 del 24 Ottobre 2023)

Art. 48

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 in materia provvidenze per i nefropatici e di cure riabilitative

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Gli importi degli assegni mensili previsti per i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) e all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2022 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2023, in misura non inferiore al 25 cento rispetto all'anno 2022, con arrotondamento all'unità di euro superiore. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2023 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).";

Art. 49

Altri interventi a favore dei nefropatici e potenziamento della Rete dell'emergenza-urgenza

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 a valere sul fondo sanitario regionale (missione 13 - programma 01 - titolo 1), da destinare alle Aziende socio-sanitarie locali al fine di erogare il servizio di trasporto dal domicilio al centro dialisi, anche ubicato nello stesso comune di residenza, ai soggetti nefropatici cronici che necessitano di barelle o sedia a rotelle in trattamento dialitico; tale servizio è alternativo rispetto al rimborso monetario previsto dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici). Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione della prestazione assistenziale. La Giunta regionale può, inoltre, disporre la cessazione del servizio di trasporto in seguito alla valutazione della misura adottata, ripristinando l'originario regime a rimborso. Sono conseguentemente rideterminati gli importi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2023.